

TI_GERICHTE 12.1997.23 vom 3. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.23

FR: TI_GERICHTE 12.1997.23 du 3 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.23 del 3 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 259a cpv. 1 CO se sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell'uso pattuito della cosa, il conduttore può esigere dal locatore l'eliminazione del difetto (lett. a), una riduzione proporzionale del corrispettivo (lett. b), il risarcimento dei danni (lett. c), nonché l'assunzione della lite contro un terzo (lett. d); il cpv. 2 della stessa normativa permette inoltre in questi casi al conduttore di un immobile di depositare la pigione. Nel caso di specie si tratta di esaminare una richiesta di riduzione della pigione -con il suo corollario della liberazione della pigione a suo tempo depositata presso l'UC- nonché una domanda di risarcimento danni.

E. 1.1

Sulla pigione non è applicata alcuna riduzione. § Le pigioni ancora depositate presso l'Ufficio di conciliazione di Breganzona sono liberate a favore di _____.

E. 1.2

_____ è condannato a versare a _____, la somma di fr. 15'000.- ed interessi al 5% dal 17 gennaio 1992, a titolo di risarcimento danni. 2. La tassa di giustizia in fr. 15'000.- e le spese, da anticipare dall'istante, restano a suo carico nella misura di 19/20 e per 1/20 sono a carico del convenuto; a quest'ultimo l'istante rifonderà fr. 16'000.- per parti di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 4'950.- b) spese _____ fr. 50.- Totale _____ fr. 5'000.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico nella misura di 1/10 e per 9/10 vanno caricate alla parte appellata. Quest'ultima rifonderà all'appellante fr. 4'000.- per parti di ripetibili di appello. III. L'appello adesivo

E. 2

Dal tenore del petitum n. 1.5 dell'istanza "A _____ è fatto ordine di tollerare che _____ versi un corrispettivo fisso della locazione pari a fr. 30'000.- annui, a partire dal quarto trimestre 1993 e fino a quando lo stabile _____, non presenterà un'occupazione stabile di almeno 800 persone sull'arco di ogni anno solare" -sostanzialmente ripreso nell'appello adesivo- si evince inequivocabilmente che la richiesta di riduzione della pigione è stata formulata dall'istante con riferimento alla sola questione della mancata occupazione del _____, e più in particolare in misura di 800 persone. Due sono le considerazioni che ne discendono.

E. 2.1

Nella misura in cui il Pretore ha accordato una riduzione della pigione per altri motivi rispetto alla questione dell'occupazione dell'immobile -quest'ultima, a suo giudizio, non essendo stata garantita dal convenuto-, egli ha chiaramente giudicato "ultra petita", violando con ciò l'art. 86 CPC. Ciò implica di dover senz'altro annullare -come richiesto dall'appellante- il dispositivo pretorile N. 1.1, che riconosceva una riduzione della pigione per la presenza di difetti vari (ma non per l'insufficiente occupazione del _____).

E. 2.2

Giusta i desiderata dell'istante (petitum n. 1.5), la riduzione della pigione potrebbe essere riconosciuta solo e nella misura in cui risultasse che il convenuto le aveva assicurato una presenza nel _____ di 800 persone: in tal caso la pigione avrebbe dovuto -sempre secondo l'istante- ammontare a fr. 30'000.-, potendo il giudice eventualmente riconoscere un riduzione minore. In assenza di un'esplicita domanda subordinata in prima sede e in sede di appello adesivo, il giudice non è tuttavia tenuto, né è autorizzato, ad esaminare se (ed eventualmente in quale misura) una riduzione della pigione possa essere concessa nel caso in cui alla conduttrice fosse stata garantita una presenza minore (ad es. di 300/500 persone).

E. 2.3

Ora, nel caso di specie, l'istruttoria non ha permesso di provare che il convenuto abbia garantito o assicurato alla parte istante la presenza nel _____ di 800 persone.

E. 2.3.1

A prescindere dalla questione a sapere se un'occupazione minima sia stata o meno garantita alla conduttrice o se invece, piuttosto, non le sia stata solo prospettata in maniera non vincolante, è tuttavia chiaro che la cifra concreta di 800 persone occupate annualmente nel _____ non ha potuto essere confermata (e, in ultima analisi, ne è cosciente la stessa parte istante, tanto è vero che nel doc. L inc. 3/93 RV ha ammesso come l'occupazione garantita fosse semmai di 500 persone).

E. 2.3.2

Il teste _____ ha sì precisato che _____ era intenzionato ad installare un ristorante per far fronte ad un'utenza del complesso di 800-900 persone (verbale 5/7/1993 p. 1 inc. 3/93 RV, cfr. pure interrogatorio formale del convenuto 21/4/1994 risposta 51), ma non è stato tuttavia in grado di riferire se il convenuto avesse garantito o prospettato una tale occupazione ai rappresentanti dell'istante; anche il teste _____, il quale riferisce come il convenuto abbia parlato con lui di un movimento giornaliero di circa 500/800 persone (doc. U inc. 3/93 RV, teste _____ verbale 21/1/1994 p. 4), non ha potuto confermare che un'assicurazione in tal senso sia stata fornita dal convenuto alla controparte; il teste _____, per altro inimicato con la parte convenuta per il fatto che l'esercizio pubblico, offerto a suo tempo in locazione ad un gruppo da lui rappresentato, venne in seguito locato alla parte istante (da qui, una sua richiesta di risarcimento danni nei confronti del convenuto, cfr. doc. 5 e 6 inc. 3/93 RV), ha effettivamente affermato che a suo tempo gli era stata garantita un'occupazione di 800-900 persone (doc. Z inc. 3/93 RV, teste _____ verbale 14/1/1994 p. 8 e 9): la circostanza concerne tuttavia le trattative tra lui e _____ (il quale invero non ricorda di aver formulato una tale cifra, ma semmai di aver parlato di 300-500 persone, cfr. interrogatorio formale 21/4/1994 risposta 8), e non quelle tra quest'ultimo e l'istante, essendo per altro provato che anche ad altri offerenti non sia stata indicata o assicurata un'occupazione in tal senso (cfr. doc. 10 e 10.1 inc. 3/93 RV). In buona sostanza, il solo teste _____, che pure afferma di non aver partecipato alle

trattative inerenti al contratto di locazione tra le parti (teste _____, verbale 14/1/1994 p. 7), afferma che il convenuto avrebbe detto al signor _____ che lo stabile sarebbe stato occupato entro il 1° aprile 1991 da circa 400-500 persone e che entro la fine dell'anno vi sarebbero state 700-800 persone (doc. W inc. 3/93 RV): ora, a parte il fatto che nei confronti del teste è stata inoltrata una denuncia penale (teste _____ verbale 14/1/1994 p. 6) -il che comporta maggior cautela nel suo apprezzamento (cfr. IICCA 23 agosto 1994 in re F./N. SA)- e, se ciò non bastasse, una causa civile è stata promossa dal convenuto nei confronti della società anonima di quest'ultimo (cfr. doc. 7 e 7.1 inc. 3/93 RV), vi sono ulteriori circostanze che concorrono a rendere inattendibile il teste: innanzitutto, mentre nella dichiarazione scritta egli parla di un'occupazione di circa 700-800 persone, in sede testimoniale, molto tempo dopo i fatti, egli aumenta la cifra per arrivare a 800 persone, per poi ritornare -riferendosi al doc. W inc. 3/93 RV- alla valutazione iniziale di 700-800 (verbale 14/1/1991 p. 8); in ogni caso, il fatto che egli abbia parlato di circa 700-800 persone, dal punto di vista puramente linguistico-grammaticale non permette ancora di concludere, come vorrebbe l'istante, per una garanzia di almeno 800 persone. In realtà, nessun'altra persona, oltre a _____ -la portata della cui testimonianza, per i motivi appena evocati, va senz'altro relativizzata- ha confermato l'esistenza, al momento della sottoscrizione del contratto o successivamente, di assicurazioni da parte del convenuto circa un'occupazione del _____ in misura di 800 persone. Le uniche persone che hanno partecipato alle trattative per la sottoscrizione dell'accordo (_____, _____ e _____), pur avendo dato versioni contrastanti, non hanno saputo confermare tale assunto: il primo ha negato (interrogatorio formale 2/7/1993 inc. 3/93 RV risposta 1) rispettivamente ha detto di non ricordare di aver parlato di un tale numero di persone (interrogatorio formale 21/4/1994 risposta 15), ma di aver semmai fatto riferimento a 300-500 persone (interrogatorio formale 21/4/1994 risposta 10, 11, 12 e 13 nonché 39 e 54); il secondo ha escluso espressamente che si sia parlato di 800 persone, precisando egli pure che semmai si parlò di 300/500 persone (doc. AA inc. 3/93 RV, teste _____ verbale 2/7/1993 p. 10 inc. 3/93 RV); al terzo, infine, non è stato chiesto di pronunciarsi in merito. È altresì significativo che il budget sottoposto dall'istante alla sua banca per l'ottenimento dei necessari finanziamenti era stato calcolato tenendo conto di una media di 200 persone al giorno per il pranzo e una media di 500 (non 800) persone nello stabile (teste _____ verbale 14/1/1991 p. 2); se ciò non bastasse, _____ nella primavera del 1990 parlò al teste _____ di una possibile occupazione del complesso _____ di 300-400 persone (teste _____ verbale 11/2/1994 p. 3); il teste _____, che pure ha partecipato a diverse riunioni tra le parti, ha infine ammesso l'esistenza di una garanzia di occupazione iniziale da parte del convenuto di 200 persone, ritenuto che successivamente l'occupazione dello stabile sarebbe stata sicuramente superiore al 50% (doc. V inc. 3/93 RV, teste _____ verbale 20/1/1994 p. 1 e 2), senza tuttavia mai parlare di 800 persone. In tali circostanze, questa Camera non ritiene sufficientemente comprovata l'esistenza di assicurazioni da parte del convenuto nel senso che lo stabile sarebbe stato occupato da 800 persone; ciò implica la reiezione della richiesta di riduzione della pigione nella misura postulata dall'istante e la conseguente liberazione a favore del locatore delle pigioni depositate presso l'UC a far tempo dal IV trimestre 1993 (esclusa tuttavia una loro rivalutazione del 10%).

E. 3

In merito alle pretese di risarcimento danni, che l'appellata vorrebbe confermate nella misura di fr. 155'000.- riconosciute dal Pretore e che l'appellante chiede per contro siano

respinte, si osserva quanto segue:

E. 3.1

danno per mancata posa di cartelli e insegne Il danno riconosciuto a questo titolo dal Pretore in fr. 3'000.- può essere confermato, già per la chiara responsabilità del locatore per il ritardo nella posa delle insegne. L'istruttoria ha infatti provato che il convenuto, confrontato con una richiesta di posa di un'insegna per l'esercizio pubblico (per altro obbligatoria in base alla L Es. pub., cfr. doc. Q inc. 3/93 RV), in un primo tempo con scritto 26 novembre 1991 ha opposto un fermo rifiuto (doc. R inc. 3/93 RV, cfr. teste _____ verbale 21/1/1994 p. 3); solo in un secondo momento egli ha precisato che lo stesso andava inteso nel senso che il rifiuto era temporaneo e dovuto al fatto che la controparte non aveva indicato l'ubicazione ed il tipo di insegna desiderata (cfr. interrogatorio formale _____ 2/7/1993 risposta 7): fatto sta, che il primo ed incondizionato rifiuto ha senz'altro provocato un ritardo nella posa delle insegne, ritardo che secondo la comune esperienza è senz'altro tale da comportare, ad un esercizio pubblico appena aperto, una perdita di potenziali clienti (cfr. doc. S inc. 3/93 RV) e con ciò un danno come quello riconosciuto dal primo giudice.

E. 3.2

danno per temperature insufficienti nell'ente locato Il Pretore, riconoscendo l'esistenza del difetto, ha concesso a questo titolo un risarcimento di fr. 35'000.-. Che in un certo periodo ed in particolare nell'inverno 1991/92 e 1992/93 nell'esercizio pubblico vi fossero delle temperature insufficienti può invero essere ritenuto assodato: ne fanno stato le parecchie dichiarazioni e testimonianze agli atti (cfr. doc. T e FFF inc. 3/93 RV; teste _____ verbale 2/7/1993 p. 2 inc. 3/93 RV, teste _____ verbale 2/7/1993 p. 3 inc. 3/93 RV, teste _____ verbale 2/7/1993 p. 6 inc. 3/93 RV, teste _____ verbale 20/1/1994 p. 5). Che responsabile di tale situazione fosse il convenuto, rispettivamente che l'inconveniente fosse dovuto a motivi ascrivibili a quest'ultimo, è stato per contro provato solo in minima parte. L'istruttoria ha innanzitutto provato che ad un certo momento, verosimilmente nei primi mesi del 1992 (cfr. doc. 21 p. 4 e doc. 21.1 inc. 3/93 RV), per ovviare al problema, il locatore fece installare nell'esercizio pubblico un interruttore (termostato; teste _____ verbale 2/7/1993 p. 6 inc. 3/93 RV, teste _____ verbale 21/1/1994 p. 3; interrogatorio formale del convenuto 21/4/1994 risposta 76) al fine di permettere alla conduttrice di regolare a suo piacimento la temperatura nei locali: da quel momento è pertanto verosimile che eventuali carenze termiche dovessero essere imputabili alla parte istante (sia per aver spento i convettori, sia per non aver manipolato correttamente il termostato, sia infine per non aver provveduto ad utilizzarlo; cfr. doc. 18 e 19 inc. 3/93 RV, mentre il teste _____, verbale 21/1/1994 p. 3, attesta, inoltre, di aver istruito i responsabili del ristorante circa il funzionamento del termostato). Prima dell'installazione del termostato, la temperatura all'interno del _____ era unicamente regolata da un impianto computerizzato, che funzionava giornalmente dalle 6.00 alle 19.00, staccando comunque nei fine-settimana (doc. 21.1 e 27 inc. 3/93 RV, teste _____ verbale 2/7/1993 p. 6 inc. 3/93 RV): vero è che teoricamente la conduttrice poteva ovviare a questa situazione chiedendo alla controparte, quelle poche volte che intendeva occupare l'esercizio pubblico di sera e nei fine-settimana, di mantenere in funzione il riscaldamento (teste _____ verbale 2/7/1993 p. 6 inc. 3/93 RV), ma, a quanto pare, essa -seppur informata al proposito (doc. 27 inc. 3/93 RV, mentre il teste _____ verbale 21/1/1994 p. 4 riferisce che talvolta il tecnico del riscaldamento venne informato dell'esigenza di prolungare il riscaldamento a seguito di manifestazioni serali)- non ha mai usufruito di tale

facoltà; il fatto che il nuovo gerente non ne fosse al corrente è per contro irrilevante, essendo provato che _____ lo sapesse. Nondimeno è pacifico che al mattino (dopo che l'impianto riprendeva a funzionare dopo la pausa notturna) rispettivamente al lunedì mattina (dopo l'interruzione nel fine-settimana) la temperatura fosse talora insufficiente, per poi rientrare nella norma nel corso della giornata; d'altro canto è pure risultato che ad un certo punto, nel dicembre 1991, l'impianto andò in panne per alcuni giorni (doc. 25 inc. 3/93 RV), senza che gli operai del convenuto potessero tempestivamente rimediare al guasto (teste _____ verbale 2/7/1993 p. 2 inc. 3/93 RV, teste _____ verbale 20/1/1994 p. 5). Ciò posto, per le carenze termiche riscontrate in queste circostanze -evidentemente imputabili al locatore-, si impone di riconoscere un risarcimento a favore della conduttrice: tenuto conto della loro limitazione nel tempo (le lamentele erano perlopiù comprese in poco meno di 2 mesi, e meglio tra il 2/12/1991 ed il 28/1/1992, doc. G, H, I, T inc. 3/93 RV) e considerato che le stesse erano comunque tali da compromettere -in quanto avvenute nella fase di avviamento dell'esercizio pubblico- in parte la sua attrattività, appare a questa Camera adeguato riconoscere a titolo di risarcimento la somma di fr. 6'000.-, pari ad una pigione mensile.

E. 3.3

danno per carente illuminazione esterna Quanto all'impianto di illuminazione esterna, il Pretore, riconoscendo che lo stesso presentasse carenze, ha ammesso un risarcimento di fr. 40'000.-. A torto. Analogamente all'impianto di riscaldamento, anche l'impianto di illuminazione esterna era stato predisposto per spegnersi ad un determinato orario, alle 23.00 sul lato sud-est e ovest ed alle 00.30 sul lato nord (teste _____ verbale 2/7/1993 p. 5 inc. 3/93 RV e _____ verbale 2/7/1993 p. 4 inc. 3/93 RV), ritenuto che gli orari potevano essere prolungati nel caso la conduttrice ne avesse fatto tempestivamente richiesta al responsabile del centro (teste _____ verbale 2/7/1993 p. 5 inc. 3/93 RV): ora, anche in questo caso, l'istante, pur debitamente informata di tale possibilità, non ha ritenuto di farvi capo (teste _____ verbale 2/7/1993 p. 5 inc. 3/93 RV, mentre il teste _____ verbale 21/1/1994 p. 4 riferisce come in alcuni casi il tecnico del computer sia stato informato di prolungare l'illuminazione), di modo che l'insufficiente illuminazione delle adiacenze del _____, segnatamente dei posteggi, che ne è dipesa, deve in conclusione restare a carico della conduttrice stessa: il fatto che il nuovo gerente non fosse al corrente di tale possibilità (teste _____ verbale 2/7/1993 p. 4 inc. 3/93 RV), è irrilevante, essendo provato che _____ lo sapesse (teste _____ verbale 2/7/1993 p. 5 inc. 3/93 RV, teste _____ verbale 21/1/1994 p. 3). A questo titolo non si giustifica quindi alcun risarcimento.

E. 3.4

danno per ritardo nell'inizio della locazione Al riconoscimento di un risarcimento per il ritardo nell'inizio della locazione -inizialmente previsto per aprile 1991, ma messo in atto nel luglio 1991 per il bar e nel settembre 1991 per il ristorante- si oppongono due considerazioni. Innanzitutto si osserva come né davanti all'UC, né davanti al Pretore -se non, tardivamente, in sede conclusionale- l'istante abbia formulato una richiesta di risarcimento a questo titolo; il fatto che il ritardo sia stato menzionato negli allegati versati all'UC prima ed al Pretore poi risulta pertanto irrilevante, in quanto da quella circostanza l'istante non aveva tratto alcuna conseguenza, segnatamente non aveva formulato alcuna richiesta: ne discende che la domanda di risarcimento, formulata per la prima volta in sede conclusionale, è irricevibile, siccome non contenuta nelle allegazioni preliminari di istanza

e di replica (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini , CPC, N. 2, 4, 6, 13 ad art. 78; IICCA 15 gennaio 1993 in re G./B., 5 agosto 1993 in re R./B., 5 ottobre 1993 in re F./B., 30 marzo 1994 in re E. SA/F. e Ilcc., 5 dicembre 1994 in re S./B., 13 giugno 1995 in re L./E.) ed in quanto la questione non è stata preventivamente stata sottoposta all'esame dell'UC (IICCA 26 febbraio 1996 in re M.F./M.). Ad ogni modo, la pretesa sarebbe stata infondata anche nel merito: è infatti pacifico che le parti hanno concordato, di comune accordo, il differimento dell'inizio della locazione (doc. M p. 4 inc. 3/93 RV, teste _____ verbale 20/1/1994 p. 2; interrogatorio formale del convenuto 21/4/1994 risposta 41 e 45); d'altro canto, la richiesta di risarcimento da parte della convenuta costituisce un chiaro abuso di diritto -ravvisabile d'ufficio (DTF 95 II 115, 104 II 99 con rif.; Rep . 1988 p. 294; IICCA 23 marzo 1993 in re B./B.)- nella misura in cui la stessa parte in precedenza aveva chiaramente dichiarato di non voler formulare a questo proposito alcuna pretesa (doc. M p. 4 inc. 3/93 RV).

E. 3.5

danno per carente sistemazione esterna e per interruzione dell'accesso all'esercizio pubblico per 15 giorni Come noto, a questo titolo il Pretore ha riconosciuto un risarcimento di complessivi fr. 12'000.-. Tale somma non può tuttavia essere confermata in questa sede, se non parzialmente. Innanzitutto, la pretesa per la chiusura dell'accesso per 15 giorni nel dicembre 1991, non formulata nelle allegazioni preliminari e neppure davanti all'UC, è irricevibile (art. 78 CPC); la stessa è pure infondata nel merito, atteso come sia risultato che, a seguito della necessità di posare i computer nel Centro federale di calcolo, l'accesso non venne bloccato completamente, tanto è vero che si provvide a segnalare sul posto una deviazione, di alcuni metri, su una strada sterrata (cfr. doc. M p. 7 inc. 3/93 RV, testi _____ verbale 20/1/1994 p. 6 e _____ verbale 21/1/1994 p. 3, ove inoltre si precisa che gli inquilini vennero informati). Quanto alla sistemazione esterna, la stessa non è risultata particolarmente foriera di inconvenienti, essendo provato che al momento in cui l'esercizio pubblico venne consegnato alla conduttrice -segnatamente il ristorante, nel settembre 1991- quasi tutti i lavori (ed in particolare gli accessi, i posteggi e parte delle aiuole) erano terminati (teste _____ verbale 21/1/1994 p. 2); vero è che i mappali circostanti (di proprietà diretta o indiretta del locatore, cfr. interrogatorio formale del convenuto 21/4/1994 risposta 1) risultavano in parte un cantiere (cfr. doc. CC-HH inc. 3/93 RV; il teste _____ verbale 21/1/1994 p. 2 conferma che le fotografie agli atti non si riferiscono allo stabile _____, mentre il teste _____, verbale 14/1/1994 p. 5 non è in grado di precisare se il cantiere concernesse il sedime su cui sorgeva lo stabile o un altro): ciò tuttavia non intralciava o comprometteva in alcun modo l'accessibilità e la fruibilità del _____ e con esso del ristorante-bar. I piccoli inconvenienti riscontrati, in particolare tra luglio e settembre 1991 (cfr. teste _____ verbale 14/1/1994 a p. 7, il quale riferisce che al momento dell'apertura dell'esercizio pubblico -senza tuttavia indicare il mese- alcuni cavi dovevano ancora essere tirati e c'erano da posare alcuni allacciamenti ed alcune lampade; il teste _____ verbale 20/1/1994 p. 4, il quale attesta l'esistenza di alcuni inconvenienti, pur non essendo in grado di collocarli nel tempo; la teste _____ verbale 20/1/1994 p. 5, che parla di aiuole non ancora terminate; il teste _____ verbale 21/1/1994 p. 2, il quale precisa che nel settembre 1991 vi erano ancora dei lavori da eseguire, limitatamente all'interno dello stabile, mentre il convenuto, interrogatorio formale 21/4/1994 risposta 67 e 70, riferisce che le aiuole vennero completate in giugno, ma che a quel momento si stava ancora lavorando al patio) giustificano tuttavia un risarcimento, che in via equitativa questa Camera ritiene di fissare in fr. 6'000.-, pari ad una pigione mensile:

tale somma, corrispondente a metà di quanto riconosciuto dal primo giudice, tiene inoltre conto del fatto che per il preteso blocco dell'accesso durante 15 giorni nulla può essere concesso alla conduttrice.

E. 3.6

Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, in questa sede non torna invece conto esaminare se alla conduttrice possa essere imputata una concolpa per il fatto che l'esercizio pubblico non abbia ottenuto la cifra d'affari ed il successo sperati: tale questione, che potrebbe teoricamente innescare una richiesta di risarcimento del danno a favore del locatore (per il fatto che in tal modo la pigione, che andava calcolata in misura del 10% della cifra d'affari, è rimasta al di sotto delle attese, oppure ancora per la perdita di prestigio che ne è derivata al proprietario del _____), non ha infatti nulla a che vedere con i difetti riscontrati nell'ente locato, difetti che -come accennato in precedenza- erano senz'altro tali da comportare un danno alla controparte. Ne discende che a titolo di risarcimento danni può essere riconosciuta a favore dell'istante la somma di fr. 15'000.- oltre interessi.

E. 4

Resta ora da esaminare la domanda di intersecazione formulata dall'appellante nelle sue osservazioni all'appello adesivo (p. 7 e 11): il convenuto chiede in sostanza l'estromissione dall'atto di appello adesivo delle due frasi "il convenuto lo sa bene; e poi mente in sede di interrogatorio formale, correggendo il tiro solo dopo che gli viene promossa l'accusa" (p. 16) e "per lui sarebbe stato un buon affare: la buona fede, con la lealtà, è così stata estromessa dal campo: basti confrontare le risposte di interrogatorio formale date nell'ambito dell'inc. 3/93, con quelle fornite in questo incarto e poi al Procuratore Pubblico "(p. 19). La richiesta non può essere accolta: atteso che nei confronti del convenuto è tuttora pendente un'istanza di promozione dell'accusa presso la Camera dei ricorsi penali (inc. 60.97.72), questa Camera non è in effetti in grado di affermare con certezza se l'affermazione secondo cui il convenuto avrebbe mentito nel suo interrogatorio formale sia o meno fondata; in tali circostanze non è pertanto possibile, a questo momento, stabilire se la stessa sia o meno gratuitamente ingiuriosa e con ciò passibile di essere intersecata.

E. 5

Da quanto precede, risulta che l'appello principale deve essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, mentre l'appello adesivo deve essere integralmente respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 24 gennaio 1997 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 gennaio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 1. L'istanza 23/24 settembre 1993 della _____, è parzialmente accolta. Di conseguenza:

E. 10

febbraio 1997 di _____ è respinto. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in a) tassa di giustizia fr. 2'450.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 2'500.- da anticiparsi dall'appellante adesivamente, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 5'000.- a titolo di ripetibili. V. L'istanza d'intersecazione 7 marzo 1997 di _____ è respinta. VI. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 Per la seconda

Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
segretario

II

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.